



**REGOLAMENTO DEROGHE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 PUNTI 15) E 16)
DELLA LEGGE 3 APRILE 2014 N. 48**

**Approvato in via definitiva dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia
nella seduta del 15.12.2014 (II Edizione)**

A mente dell'art. 15 del Regolamento 11 settembre 2008, dell'art. 41 della Legge 3 aprile 2014 n. 48, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia,

vista la Legge 3 aprile 2014 n. 48 ed in particolare il requisito 2.6 dell'all. 2;

visto il Decreto Delegato 10 novembre 2014 n. 187 ed in particolare l'art. 6;

delibera quanto segue:

per quanto riguarda la lettera A. del requisito 2.6 dell'all. 2 della Legge 48/2014 (Produzione di energia termica da FER), si integra quanto già stabilito dalla Legge nei seguenti termini:

- 1) Ad integrazione dei sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera A.3, non si rende obbligatorio il ricorso agli impianti FER di cui alle lettere A.1 e A.2 nei seguenti casi:
 - a) per gli edifici di nuova costruzione, quando sia stato raggiunto un $EP_{tot} \leq 40$ kWh/(m²anno);
 - b) per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, quando sia stato ottenuto un abbattimento dei consumi corrispondente ad una riduzione dell' EP_{tot} non minore del 50% e di almeno 100 kWh/(m²anno). Tali valori sono determinati sulla base dei riferimenti standard di calcolo.
- 2) I fattori di impossibilità tecnica ed economica che possono determinare la deroga agli obblighi di cui alle lettere A e C del requisito 2.6 dell'all. 2 alla Legge 48/2014 sono di seguito elencati:
 - a) mancanza o insufficienza di superfici di proprietà posizionate in copertura o su tettoie adatte al posizionamento degli impianti FER per conformazione ed orientamento. Per quanto riguarda i pannelli termici solari anche le porzioni di terreno ricadenti in area edificabile (secondo la vigente normativa urbanistica) costituiscono superficie adatta al posizionamento. Le condizioni di cui al presente punto devono essere opportunamente documentate anche per mezzo di elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) e fotografici;
 - b) insufficiente insolazione delle superfici sulle quali possono essere posizionati gli impianti FER dovuta ad ostacoli costituiti dalla conformazione del terreno, da manufatti vicini o da alberature. Tale condizione deve essere opportunamente documentata attraverso un diagramma dei percorsi solari che mostri che si verifica una sostanziale compromissione dell'insolazione almeno della durata di un mese continuativo nel periodo compreso fra i mesi di marzo e settembre compresi.



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

Per impianti costituiti da pannelli termici solari il periodo di cui sopra comprende anche i mesi di febbraio e ottobre. Devono essere altresì forniti gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, ecc.) dove vengono indicati gli elementi ombreggianti e l'ipotetica posizione dell'impianto FER.

Le richieste di ulteriori deroghe all'installazione obbligatoria di impianti FER che esulano da quelle già indicate devono essere circostanziate da opportuna relazione tecnica, documentazione grafica e fotografica ed ogni altro elaborato necessario alla corretta valutazione delle stesse. L'eventuale accoglimento di tali richieste viene disposto dall'Autorità nel termine massimo di 45 giorni.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Paolo Tartarini
Presidente

San Marino, 15.12.2014

Alberto Penserini
Componente

Leonardo Simoncini
Componente